



COMUNE DI GERGEI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 25.06.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30.11.2011

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di concessione da parte del Comune di Gergei dell'assegno di natalità "una Tantum" per la nascita di ciascun figlio;

ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. L'assegno di cui al presente regolamento è concesso alle famiglie, in occasione della nascita di un figlio, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il minore sia residente nel Comune al momento della presentazione della domanda;
- b) il reddito del nucleo familiare non superi i limiti stabiliti all'art. 3.

ART. 3 – LIMITI DI REDDITO

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita è richiesto l'assegno è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n° 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e viene stabilito in Euro 20.000,00.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza e affiliazione.

ART. 5 – IMPORTO DELL'ASSEGNO

1. L'importo dell'assegno è stabilito in € 600,00 per ogni nascita.

ART. 6 – CUMULABILITÀ

1. L'assegno di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità.

ART. 7 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data della nascita del figlio per il quale è richiesta l'assegno;

2. La domanda è presentata al Comune e può essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore;

3. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all' art. 2, oltre alla certificazione ISEE rilasciata da soggetto autorizzato.

ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

1. Il Comune a seguito provvede all'istruttoria della pratica ed a erogare l'assegno con provvedimento del responsabile del servizio amministrativo;

ART. 9 – TUTELA DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso gli uffici del servizio sociale del comune di Gergei, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gergei.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Gergei.